

Risposta n. 208

OGGETTO: Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e contratto di affidamento.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA (di seguito, anche "istante" o "società"), costituita il 1991 ha avviato in data ... 1992 l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codice Ateco 47.11.2 - supermercati), chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione del «credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici» di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che ha esteso la disciplina del "credito d'imposta Mezzogiorno", di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione al seguente caso concreto e personale.

La società, fino al mese di dicembre 2019, svolgeva la propria attività in un locale preso in affitto e di proprietà del Comune di ..., della superficie di X mq.

Nel mese di dicembre 2019 l'istante dichiara di aver stipulato con il Comune un contratto di affitto avente ad oggetto un locale di Y mq (destinato in passato a

macelleria) situato all'interno dello stesso supermercato dove svolge l'attività. La superficie complessiva a disposizione della società diventa così di X+Y mq (X mq + Y mq).

Conseguentemente, il ... 2020 la società ha comunicato al Comune l'ampliamento dell'attività. Nel nuovo spazio preso in affitto di Y mq, la società ha realizzato una macelleria che in data ... dicembre 2019, ha concesso in gestione con un contratto di affidamento temporaneo ad una ditta (di seguito, macelleria).

Successivamente, in data ... dicembre 2019, la società ha acquistato un banco frigo ventilato per carni per euro ... più IVA.

Nel contratto di affidamento in gestione, come riportato dall'istante, è stabilito che:

- *«Art.2 Durata della gestione - Il contratto di gestione, dopo un periodo di prova di sei mesi..... ha durata di quattro anni..... ..»*

- *Art. 3 Canone - Il conduttore dovrà versare settimanalmente la percentuale del 7% degli incassi settimanali..... ..»*

- *Art. 5 Manutenzione ed adeguamento funzionale dei locali - Il gestore ha l'obbligo di mantenere e custodire i locali, i macchinari e gli impianti come da elenco separato sottoscritto in buono stato manutentivo e deve provvedere alla loro manutenzione ordinaria ... ».*

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere se per l'acquisto del banco frigo può beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, oppure l'aver dato in gestione lo spazio dedicato alla macelleria rientri tra le cause di esclusione e quindi di rideterminazione del credito previste dal comma 105 della legge n. 208 del 2015.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, il caso prospettato possa beneficiare dell'agevolazione in argomento e non rientri nella cause di rideterminazione del credito in quanto lo stesso:

- «a) ha sostenuto il costo e continua ad essere proprietario del bene;*
- b) deduce la spesa per quote di ammortamento annuale;*
- c) ha un componente positivo di reddito di impresa rappresentato dal 7% degli incassi settimanali (art. 3 del contratto di affidamento in gestione);*
- d) sostiene il costo per il canone di locazione dello spazio macelleria in quanto continua ad essere titolare del contratto con il Comune di;*
- e) deve sostenere la spesa di manutenzione straordinaria del bene e del locale; la manutenzione ordinaria è invece a carico del gestore (art. 5 del contratto di affidamento in gestione)».*

L'istante evidenzia, inoltre, che esiste una correlazione fra ricavi [punto c)] e costi [punti b), d) ed e)] e l'investimento contribuisce alla determinazione del reddito d'impresa. Il gestore, infine, non può richiedere il contributo per questo investimento in quanto non ha sostenuto il costo. Tale progetto, pertanto, a parere dell'istante può essere agevolato attraverso la fruizione del credito di imposta in oggetto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere né la sussistenza di un investimento iniziale, come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che implicano valutazioni di ordine tecnico-fattuale estranee alle attività esercitabili in sede di interpello, né gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il credito d'imposta "sisma centro Italia" è stato introdotto dall'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha esteso la disciplina del "credito

d'imposta Mezzogiorno", di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 del citato articolo 18-*quater* rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dal credito d'imposta Mezzogiorno, disciplinato dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 (di seguito, anche, "articolo 1").

Al riguardo si evidenzia che, l'articolo 1, modificato dall'articolo 7-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto un credito d'imposta in favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 (*cf.* articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di "beni strumentali nuovi", vale a dire di "macchinari, impianti e attrezzature varie", facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture produttive ubicate in zone espressamente individuate.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive.

Al riguardo, la scrivente ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa.

Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, si evidenzia che il comma 105 del citato articolo 1 stabilisce che *«se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti»*.

Nel caso di specie, fermo restando quanto precisato in premessa, l'ipotesi di

rideterminazione del credito non può trovare applicazione perché il bene oggetto di agevolazione non è singolarmente dismesso o ceduto a terzi ovvero destinato ad altre strutture produttive, ma è affidato assieme al reparto macelleria - di cui è parte integrante - che verrà condotto dall'affidante nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Peraltro, come evidenziato dall'istante, una volta effettuato l'investimento agevolato, il bene è trasferito al gestore, col quale il concedente sulla base del contratto di affidamento condivide il rischio d'impresa, in considerazione della circostanza per cui il canone è parametrato agli incassi realizzati.

Al riguardo, peraltro, l'affidatario che ha l'obbligo di mantenere e custodire i locali, i macchinari e gli impianti che utilizza non sembra avere la possibilità di disporre del bene qui in esame destinandolo a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il contratto di affidamento oggetto del presente parere, per le sue caratteristiche peculiari (quale ad esempio le modalità di determinazione del canone sganciate dal diritto di godimento dei beni), non appare *tout court* assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile e, di conseguenza, non si integra di per se la fattispecie di cui al menzionato comma 105.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)